

Licenziamento collettivo

Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa (nozione, distinzioni) - illiceità - frode alla legge - Licenziamento collettivo dichiarato illegittimo - Successiva intimazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione di posizione lavorativa posta a base di entrambi i licenziamenti - Frode alla legge - Configurabilità - Condizioni. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. L, SENTENZA N. 23042 DEL 26/09/2018

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto per gli stessi motivi già addotti a fondamento di un precedente licenziamento collettivo dichiarato illegittimo (nella specie, soppressione della posizione lavorativa) realizza uno schema fraudolento ex art. 1344 c.c., il cui accertamento deve essere condotto dal giudice di merito in base ad una valutazione unitaria e non atomistica di ulteriori indici sintomatici dell'intento elusivo, quali la mancata ottemperanza del datore all'ordine giudiziale di reintegra e la contiguità temporale del secondo recesso.